



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

IL PRESIDENTE

Roma, **22 NOV. 2007**

FILT CGIL
Segreteria nazionale
Fax n. 06/44076435 - 315

FIT CISL
Segreteria nazionale
Fax n. 06/44286361 - 410

UIL TRASPORTI
Segreteria nazionale
Fax n. 06/86207747

e p.c. **Presidente del Senato**
Fax n. 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax n. 06/67793543

Ministro dei Trasporti
Fax n. 06/44234159

Ministro del Lavoro
Fax n. 06/48161441

Confindustria
Fax n. 06/5903392

Assaereo
Fax n. 06/65002793

Assaeroporti
Fax n. 06/655316

Agens
Fax n. 06/5903987

Trasmissione urgente via fax

Ferrovie dello Stato

Fax n. 06/44104658

Asstra

Fax n. 06/68603555

Anav

Fax n. 06/4821204

Enav SpA

Fax n. 06/8166730

Enac SpA

Fax n. 06/44596493 - 44596371

Prot. 1346/RU

Pos. 28904

Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 novembre 2007, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera

LA COMMISSIONE

VISTA la nota in data 14 novembre 2007 con la quale, in relazione all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd deliberata nella seduta dell'8 novembre 2007, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, nell'impegnarsi al rispetto della regola della rarefazione oggettiva per quanto riguarda le proclamazioni di sciopero ricadenti nei dieci giorni precedenti e successivi al 30 novembre, hanno manifestato l'impossibilità di differenziare la durata dell'astensione tra i diversi settori e si sono impegnate, altresì, ad evitare la concomitanza limitatamente ai collegamenti interregionali e alle lunghe percorrenze di competenza ministeriale;

RILEVATO, altresì, che in sede di audizione, in data 19 novembre 2007, le organizzazioni sindacali hanno ribadito come l'applicazione integrale del divieto di concomitanza renderebbe di fatto impossibile lo sciopero generale nel settore dei trasporti;

RILEVATO che successivamente all'audizione, con nota in pari data, le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno dichiarato di accogliere in via eccezionale l'invito della Commissione a ridurre a quattro ore

lo sciopero nel settore del trasporto aereo ed hanno chiesto contestualmente “l’apertura di un’apposita procedura per definire un’idonea disciplina dello sciopero generale nel comparto dei trasporti”;

RITENUTO che la riduzione a quattro ore (dalle 11 alle 15) dello sciopero del settore del trasporto aereo, nonchè l’impegno assunto ad assicurare le prestazioni minime in tutti i settori riduce entro limiti ragionevoli gli effetti della concomitanza onde non ricorrono le condizioni per rivolgere l’invito a differire l’astensione di uno dei settori ad altra data;

RITENUTO, altresì, che la rigida applicazione della regola della concomitanza renderebbe impossibile il ricorso ad una forma di sciopero – quale quello “generale dei trasporti” – comunque da tempo praticata nella prassi sindacale;

RILEVATO, inoltre, che sono state rispettate le regole del preavviso e della rarefazione*;


in attesa di approfondire i problemi posti dalla particolare forma dell’astensione collettiva in oggetto anche in considerazione della espressa richiesta delle organizzazioni sindacali

DELIBERA

di prendere atto della nota delle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti del 19 novembre 2007

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni sindacali proclamanti, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonchè ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

(Antonio Martone)



* Ad integrazione dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni dell’8 novembre 2007, si segnala, altresì, che in data 6 novembre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Messina Federmar Cisl (comunicato alle ore 8,55) e Uslac Uncdim (comunicato alle ore 11,34) uno sciopero per i giorni 20 e 21 novembre 2007 della personale della Ustica Lines S.p.a.).



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

IL PRESIDENTE

22 NOV. 2007

Roma,

UGL Federazione Trasporti
Segreteria nazionale
Fax n. 06/44361092

e p.c. **Presidente del Senato**
Fax n. 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06/67603522

Trasmissione urgente via fax

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax n. 06/67793543

Ministro dei Trasporti
Fax n. 06/44234159

Ministro del Lavoro
Fax n. 06/48161441

Confindustria
Fax n. 06/5903392

Assaereo
Fax n. 06/65002793

Assaeroporti
Fax n. 06/655316

Agens
Fax n. 06/5903987

Ferrovie dello Stato
Fax n. 06/44104658

Asstra
Fax n. 06/68603555

Anav

Fax n. 06/4821204

Enav SpA

Fax n. 06/8166730

Enac SpA

Fax n. 06/44596493 - 44596371

Prot. 1347/RU

Pos. 29301

Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 novembre 2007, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera

LA COMMISSIONE

RILEVATO che, successivamente all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd del 9 novembre 2007 e a seguito della convocazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ugl, con nota del 19 novembre 2007, ha differito lo sciopero generale di otto ore di tutti i lavoratori dei trasporti originariamente proclamato per il 27 novembre al 30 novembre p.v. con le medesime modalità;

RILEVATO che risulta rispettato il termine di preavviso e che può consentirsi la concentrazione con lo sciopero in precedenza proclamato dalle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti per il 30 novembre 2007 nei limiti temporali di quest'ultima astensione collettiva e nel rispetto della contestata violazione della regola della rarefazione;

RILEVATO, altresì, che la Commissione, con riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, in data odierna ha preso atto della comunicazione con la quale la durata dell'azione di sciopero nel settore del trasporto aereo è stata ridotta a quattro ore (11,00-15,00);

DELIBERA

di prendere atto del differimento dello sciopero in oggetto al 30 novembre invitando, altresì, l'organizzazione sindacale proclamante a rispettare le

indicazioni in ordine alla violazione della regola della rarefazione risultanti dall'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd. e della relativa delibera in data odierna che si allegano.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Organizzazione sindacale proclamante, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonchè ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

(Antonio Martone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Martone', with a long vertical stroke extending downwards from the end of the signature.

All. 2



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

- 9 NOV. 2007

Roma,

UGL Federazione Trasporti
Segreteria nazionale
Fax n. 06. 44361092

Trasmissione urgente via fax

e p.c. **Presidente del Senato**
Fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06. 67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax n.06.67793543

Ministro dei Trasporti
Fax n. 06. 44234159

Ministro del Lavoro
Fax 06. 48161441

Assaereo
Fax n. 06. 65002793

Assaeroporti
Fax n. 06. 6553162

Agens
Fax n. 06.5903987

Ferrovie dello Stato
Fax n. 06. 44104658

Asstra
Fax n. 06. 68603555

Anav
Fax n. 06.4821204

Enav SpA
Fax n. 06. 8166730

Enac SpA
Fax n. 06. 44596493- 44596371

Pos. 29089

Prot. 1253/RU

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

IL PRESIDENTE,

in via di urgenza,

VISTA la proclamazione in data 8 novembre 2007 (atto pervenuto in pari data a questa Commissione), da parte della Segreteria nazionale UGL Federazione Trasporti di uno "sciopero generale di otto ore di tutti i lavoratori dei trasporti per il giorno 27 novembre 2007";

RITENUTO, in conformità con quanto reiteratamente deciso dalla Commissione, che allo sciopero in esame non si applica la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di sciopero generale, che disciplina l'astensione collettiva proclamata per tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati (v., in proposito, la delibera del 28 giugno 2005, nonché l'indicazione immediata del successivo 28 settembre 2005, relativa allo sciopero di 48 ore di tutti i trasporti aerei, terrestri e marittimi proclamato dal SULT per il 9-10 ottobre 2005, quella del 4 agosto 2006, relativa allo sciopero di 24 ore di tutti i trasporti aerei, terrestri e marittimi per il 6 settembre 2006 proclamato dal SULT, SINCOBAS e CNL e quella dell'8 novembre 2007, relativa allo sciopero generale di tutto il settore dei trasporti, proclamato per il giorno 30 novembre 2007 da FILT CGIL, FIT CISL e UIL TRASPORTI);

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie debbono trovare applicazione le singole regolamentazioni vigenti in ciascun settore dei servizi pubblici essenziali interessati dallo sciopero in esame;

INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato attuale, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

-Regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd..

Nel caso di specie, si rileva che risulta precedentemente proclamato nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto il seguente sciopero:

- in data 6 novembre 2007 è stato proclamato dalle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti uno "sciopero generale di tutto il settore trasporti di 8 ore per il giorno 30 novembre 2007".

Per quanto riguarda, inoltre, il settore del trasporto pubblico locale:

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 10, lett. b), della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70.

L'art. 10, lett. b), stabilisce che tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto i seguenti scioperi:

- in data 19 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Napoli Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Ugl uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 del personale delle aziende EAV, Sepsa, Circumvesuviana e Metronapoli;
- in data 25 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Bari Cisl, Ugl, Cisas, Confail, Cinail, Cildi uno sciopero per il giorno 24 novembre 2007 del personale della Amtab di Bari;
- in data 7 novembre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Teramo Faisa Cisl uno sciopero per il giorno 19 novembre 2007 del personale della Arpa S.p.a di Teramo;
- in data 31 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Forlì Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisl e Fast uno sciopero per il giorno 19 novembre del personale della E-Bus di Forlì;
- in data 31 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Sassari Ugl uno sciopero per il giorno 19 novembre 2007 del personale delle Ferrovie della Sardegna – capi treno Direzione Esercizio Sassari;
- in data 31 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Ferrara Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisl, Orsa Comu uno sciopero per il giorno 20 novembre 2007 del personale delle Ferrovie Emilia Romagna – personale viaggiante Sermide;

- in data 6 novembre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Ascoli Piceno Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil uno sciopero per il giorno 21 novembre 2007 del personale della Società Start di Ascoli Piceno.

Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, *la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui gli scioperi precedentemente proclamati siano revocati.*

- **Regola della durata massima dello sciopero**, ai sensi dell'art. 11, lett. a), della Regolamentazione provvisoria sopra citata.

L'art. 11, lett. a), stabilisce che la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore a 4 ore.

Nel caso di specie, lo sciopero in esame viola questa disposizione, avendo durata pari a 8 ore.

Per quanto riguarda il settore del trasporto ferroviario:

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 3.3.5 dell'Accordo del 23 novembre 1999 (modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei con delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86) come interpretato dalle delibere della Commissione n. 04/233 del 1° aprile 2004 e n. 06/581 *bis* del 25 ottobre 2006, relativo alla rarefazione oggettiva tra scioperi.

Secondo le suddette previsioni, tra sciopero di rilevanza nazionale e sciopero esclusivamente locale si deve rispettare l'intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto i seguenti scioperi:

- in data 22 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Bari Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil uno sciopero per il giorno 21 novembre 2007 del personale di Trenitalia IMC Bari Divisione passeggeri;
- in data 18 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Palermo Fit Cisl uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 del personale di Trenitalia Divisione Cargo di Palermo;
- in data 2 novembre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Trieste Orsa uno sciopero per il giorno 1 dicembre 2007 del personale di Trenitalia PDB Friuli Venezia Giulia;
- in data 15 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Milano Filt Cgil, Fit Cisl e Fast Ferrovie uno sciopero per il giorno 20 ottobre 2007 del personale della Società SBB Cargo;
- in data 15 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Pescara Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Orsa, Fast e Ugl uno sciopero per il giorno 20 novembre 2007 del personale di Trenitalia Divisione passeggeri Regione Abruzzo;
- in data 7 novembre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Milano Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Orsa, Fast, Ugl e Rsu 41 uno sciopero per il giorno 30 novembre 2007 del personale di Trenitalia- Divisione passeggeri Lombardia;

- in data 8 novembre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Trieste Ugl uno sciopero per il giorno 1° dicembre 2007 del personale di Trenitalia – Impianto manovra Trieste.

Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto ferroviario, *la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui gli scioperi precedentemente proclamati siano revocati.*

Per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo:

Regola della rarefazione oggettiva, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., come recepito nell'accordo nazionale del Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 (valutato idoneo con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000), come modificato dagli accordi del 14 dicembre 2001 e 15 settembre 2003 (valutati idonei con delibere n. 02/27 del 14 febbraio 2002 e n. 03/149 del 29 ottobre 2003), pubblicato in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003.

Secondo le suddette previsioni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati i seguenti scioperi:

- in data 6 novembre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Messina della Federmar Cisl uno sciopero per il giorno 20 novembre 2007 del personale della Siremar;
- in data 6 novembre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Messina Federmar Cisl, Uslac Unctdim uno sciopero per i giorni 20 e 21 novembre 2007 della personale della Ustica Lines S.p.a.

Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto marittimo, *la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui gli scioperi precedentemente proclamati siano revocati.*

Per quanto riguarda il settore del trasporto aereo:

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 16 della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185.

L'art. 16 stabilisce che le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto i seguenti scioperi:

- in data 22 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria nazionale UP uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 dei piloti dell'Alitalia;

- in data 22 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl e UP uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 dei piloti dell'Alitalia Express;
- in data 31 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Milano Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl e SDL uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 del personale delle aziende del trasporto aereo della Regione Lombardia;
- in data 12 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Pisa Filt Cgil uno sciopero per il giorno 24 novembre 2007 del personale della Ati Cooplat-gestione bagagli aeroporto di Pisa;
- in data 17 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Roma Uilt Uil uno sciopero per il giorno 3 dicembre 2007 degli assistenti di volo della Air One.

- **Regola della durata massima dello sciopero**, ai sensi dell'art. 7 della Regolamentazione provvisoria sopra citata.

L'art. 7 stabilisce che la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore a 4 ore.

Nel caso di specie lo sciopero in esame viola questa disposizione, avendo durata pari a 8 ore.

Per quanto riguarda tutti i settori:


si segnala, inoltre, la concomitanza degli scioperi contestualmente proclamati per la stessa giornata, con il limite, in relazione al Trasporto pubblico locale, delle linee extraurbane.

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si invitano il soggetto proclamante in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione della presente le eventuali revoche; in mancanza, le revoche successivamente comunicate non potranno essere considerate effettuate su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e succ. modd., giusta delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Organizzazione sindacale proclamante, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Il Presidente
(Antonio Martore)





*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

IL PRESIDENTE

Roma, 22 NOV. 2007

FILT CGIL
Segreteria nazionale
Fax n. 06/44076435 - 315

FIT CISL
Segreteria nazionale
Fax n. 06/44286361 - 410

UIL TRASPORTI
Segreteria nazionale
Fax n. 06/86207747

e p.c. **Presidente del Senato**
Fax n. 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax n. 06/67793543

Ministro dei Trasporti
Fax n. 06/44234159

Ministro del Lavoro
Fax n. 06/48161441

Confindustria
Fax n. 06/5903392

Assaereo
Fax n. 06/65002793

Assaeroporti
Fax n. 06/655316

Agens
Fax n. 06/5903987

Trasmissione urgente via fax

Ferrovie dello Stato
Fax n. 06/44104658

Asstra
Fax n. 06/68603555

Anav
Fax n. 06/4821204

Enav SpA
Fax n. 06/8166730

Enac SpA
Fax n. 06/44596493 - 44596371

Prot. 1346/RU

Pos. 28904

Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 novembre 2007, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera

LA COMMISSIONE

VISTA la nota in data 14 novembre 2007 con la quale, in relazione all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd deliberata nella seduta dell'8 novembre 2007, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, nell'impegnarsi al rispetto della regola della rarefazione oggettiva per quanto riguarda le proclamazioni di sciopero ricadenti nei dieci giorni precedenti e successivi al 30 novembre, hanno manifestato l'impossibilità di differenziare la durata dell'astensione tra i diversi settori e si sono impegnate, altresì, ad evitare la concomitanza limitatamente ai collegamenti interregionali e alle lunghe percorrenze di competenza ministeriale;

RILEVATO, altresì, che in sede di audizione, in data 19 novembre 2007, le organizzazioni sindacali hanno ribadito come l'applicazione integrale del divieto di concomitanza renderebbe di fatto impossibile lo sciopero generale nel settore dei trasporti;

RILEVATO che successivamente all'audizione, con nota in pari data, le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno dichiarato di accogliere in via eccezionale l'invito della Commissione a ridurre a quattro ore

lo sciopero nel settore del trasporto aereo ed hanno chiesto contestualmente “l’apertura di un’apposita procedura per definire un’idonea disciplina dello sciopero generale nel comparto dei trasporti”;

RITENUTO che la riduzione a quattro ore (dalle 11 alle 15) dello sciopero del settore del trasporto aereo, nonchè l’impegno assunto ad assicurare le prestazioni minime in tutti i settori riduce entro limiti ragionevoli gli effetti della concomitanza onde non ricorrono le condizioni per rivolgere l’invito a differire l’astensione di uno dei settori ad altra data;

RITENUTO, altresì, che la rigida applicazione della regola della concomitanza renderebbe impossibile il ricorso ad una forma di sciopero – quale quello “generale dei trasporti” – comunque da tempo praticata nella prassi sindacale;

RILEVATO, inoltre, che sono state rispettate le regole del preavviso e della rarefazione*;


in attesa di approfondire i problemi posti dalla particolare forma dell’astensione collettiva in oggetto anche in considerazione della espressa richiesta delle organizzazioni sindacali

DELIBERA

di prendere atto della nota delle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti del 19 novembre 2007

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni sindacali proclamanti, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonchè ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

(Antonio Martone)



* Ad integrazione dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni dell’8 novembre 2007, si segnala, altresì, che in data 6 novembre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Messina Federmar Cisl (comunicato alle ore 8,55) e Uslac Uncdim (comunicato alle ore 11,34) uno sciopero per i giorni 20 e 21 novembre 2007 della personale della Ustica Lines S.p.a.).